



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL B. G. S.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 10

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 13 gennaio 2015, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Vice Presidente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 16/12/2014, prot. n.10, presentato dal sig. Federico Salsano avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 10 dicembre 2014, comunicato B/11/GS, pubblicata in data 11/12/2014, nei confronti dello stesso reclamante, in relazione alla gara del 7/12/2014, Rugby Città di Frascati SSDARL v CUS Roma Rugby ASD.

FATTO

Con reclamo in data 16/12/2014, pervenuto in pari data, prot. n.10, il sig. Federico Salsano, giocatore-tesserato del CUS Roma Rugby ASD, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 10 dicembre 2014, comunicato B/11/GS, pubblicata in data 11/12/2014.

La decisione impugnata del G.S. Nazionale aveva sanzionato il sig. Salsano in relazione alla gara del 7/12/2014, Rugby Città di Frascati SSDARL v CUS Roma Rugby ASD, con la squalifica di quattordici settimane, dall'8/12/2014 al 15/3/2015 compresi, di cui dodici settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), inasprita di due settimane ai sensi dell'art. 15/1, del Regolamento di Giustizia.

Nel reclamo presentato il sig. Salsano espone che nel corso di una ruck calpestava un avversario solo al fine di evidenziarne la posizione non corretta assunte e precisa che *"Il calpestamento aveva luogo con movimento dall'alto verso il basso e non, come nel ben"*

diverso caso del calcio, con movimento di carica dell'intera gamba o della parte inferiore di essa con conseguente impatto sul corpo dell'avversario". Inoltre, ha rappresentato che a fine gara "si è immediatamente recato dall'arbitro per precisare la natura del gesto, sicuramente deprecabile ma non quanto possa esserlo un calcio vero e proprio".

Lo stesso reclamante conclude chiedendo a questa Corte *"che il fatto sia diversamente qualificato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. n), e dunque sia ridotta la sanzione al minimo edittale; in subordine, ove la qualificazione non sia revocabile in dubbio, si chiede che la sanzione sia rideterminata e ridotta in considerazione delle circostanze rappresentate, sicuramente idonee ai fini dell'attenuazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento F.I.R."*

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 22/12/2014, comunicata in data 23/12/2014, fissava la camera di consiglio per il 13 gennaio 2015.

Alla predetta camera di consiglio compariva, accompagnato dall'Avv. Luca Petretto, il sig. Federico Salsano in persona, il quale si riportava al proprio reclamo e ribadiva che nell'episodio oggetto della sanzione non aveva dato alcun calcio, ma aveva portato uno "stamping" al giocatore avversario steso a terra allo scopo di liberare il pallone.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, procedeva al deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Federico Salsano ha colpito un giocatore avversario in occasione della gara del 7/12/2014, Rugby Città di Frascati SSDARL v CUS Roma Rugby ASD.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che dal referto dell'arbitro sig. Domenico Gargiulo sull'episodio che ha determinato la squalifica *de quo*, riferendosi al sig. Salsano, risulta che: *"Dopo aver subito*

un placcaggio molto duro ma regolare, una volta rialzatosi, per frustrazione sferra un calcio all'avversario che nel frattempo si trovava a terra. Lo colpisce all'altezza dell'anca ma nonostante l'intenzionalità il giocatore colpito non subisce nessuna conseguenza fisica grave".

Per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 40, comma 4, in ragione di quanto dedotto nel reclamo è stato sentito lo stesso arbitro sig. Gargiulo, il quale ha riferito che l'episodio sanzionato con l'espulsione era stato segnalato dal proprio assistente, il sig. Alessandro Porru, e, quindi, nel referto si era limitato a riportare quanto descritto dal predetto Sig. Porru sul campo di gioco.

E' stato pertanto sentito il sig. Porru, il quale ha dichiarato che *"il sig. Salsano, dopo che aveva subito un placcaggio, si è rialzato e ha dato un calcio all'altezza dell'anca a un giocatore avversario che forse gli aveva detto qualcosa. Preciso che tutti e due i giocatori erano in piedi. Dopo la partita il sig. Salsano è venuto negli spogliatoi per spiegare l'accaduto e parlava di uno "stamping", ma probabilmente si riferiva a un'altra situazione che non avevo visto."*

Nel merito, il Giudice Sportivo, ritenute esaustive le precisazioni fornite dal sig. Alessandro Porru, rileva che da quanto esposto nel referto e confermato dallo stesso Porru risulta che il sig. Federico Salsano nel caso di specie risulta avere realizzato la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. o), Regolamento di Giustizia, che sanziona il colpire un avversario con un calcio.

Sull'entità della sanzione comminata dal G.S. Nazionale, si evidenzia che è stato applicato nel caso di specie il minimo edittale di dodici settimane di squalifica.

Per quanto concerne la recidiva ai sensi dell'art. 15 Regolamento di Giustizia, che consente l'inasprimento della sanzione fino al doppio del massimo previsto per l'infrazione commessa o la sanzione immediatamente più grave, si applica quando un tesserato od affiliato ha subito sanzioni nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso, cioè fino alla stagione sportiva 2009/2010, si rappresenta che il sig. Salsano nella stagione sportiva 20011/2012, è stato

interdetto per quattro settimane, e nella stagione sportiva 2009/2010 è stato squalificato per cinque settimane.

Riguardo all'invocata applicazione delle circostanze attenuanti al caso oggetto del reclamo, si ricorda che per costante indirizzo del Giudice Sportivo della F.I.R., in ragione del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14, comma 1, lett. b), Regolamento di Giustizia, si ritiene di non riconoscere le circostanze attenuanti in favore di tesserati recidivi, a prescindere dall'esistenza, peraltro non dimostrata in modo certo, di asserite provocazioni, che comunque non giustificerebbero una eventuale azione di ritorsione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 27/1, lett. o), 11, 14, Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- conferma la squalifica di quattordici settimane, dall'8/12/2014 al 15/3/2015 compresi, di cui dodici settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), inasprita di due settimane ai sensi dell'art. 15/1, del Regolamento di Giustizia, comminata al sig. Federico Salsano, giocatore-tesserato del CUS Roma Rugby ASD;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 13 gennaio 2015

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

